

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Interno

(TAMBRONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 NOVEMBRE 1958

**Autorizzazione al Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma ad alienare per trattativa privata alla provincia romana dell'Ordine dei Carmelitani della Antica Osservanza una area di sua proprietà**

ONOREVOLI SENATORI. — La provincia romana dell'Ordine dei Carmelitani dell'Antica Osservanza ha chiesto di poter demolire il fabbricato di proprietà del Fondo di beneficenza e di religione, sito in Roma e destinato attualmente a casa canonica della chiesa parrocchiale di San Martino ai Monti, officiata dalla Provincia stessa, nonchè di ottenere la cessione di piccola parte dell'area di risulta e di parte dell'area di un cortile costituente una dipendenza di detta canonica, il tutto per l'estensione di metri quadrati 470 e del valore periziato di lire 28.200.000.

In corrispettivo di tale cessione, l'Ente religione si è impegnato di ricostruire sulla rimanente area del demolendo fabbricato, nel termine di 5 anni, un nuovo edificio — di proprietà sempre del Fondo di beneficenza e religione — corrispondente per cubatura a quello attuale, ma improntato a criteri di modernità e con una razionale distribuzione degli ambienti.

Tale edificio, progettato per una spesa preventiva in lire 42.000.000, sarebbe destinato, come quello da demolirsi, ad uso

di canonica della Chiesa ed a sede delle Opere annesse.

A garanzia della propria obbligazione, la provincia romana dei Carmelitani consente che sia iscritta ipoteca, per un pari valore di lire 42.000.000, sulla detta area di metri quadrati 470, nonchè su immobili rustici ed urbani di sua proprietà, siti in Albano ed in Santa Marinella.

Sull'area acquisita l'Ordine religioso — che rinuncia, come da dichiarazione contrattuale, a qualsiasi conguaglio di valore — costruirà un fabbricato per la comunità.

L'operazione è stata approvata dal Consiglio del Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma con la deliberazione del 20 ottobre 1956 e sul progetto tecnico dei lavori si è pronunciato favorevolmente il Genio civile mentre la Sovrintendenza ai monumenti ed alle belle arti ha dato il suo assenso per la parte artistica.

Il Consiglio di Stato ha manifestato favorevole avviso sul predisposto schema di contratto, redatto in conformità ai suggerimenti dell'Avvocatura dello Stato.

## LEGISLATURA III - 1958 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per poter perfezionare tale contratto occorre tener presente che, a norma dell'articolo 20 della legge 27 maggio 1929, n. 848, l'Amministrazione del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma è sottoposta, in materia di alienazione di beni, alla stessa disciplina giuridica stabilita per le Amministrazioni dello Stato dalla legge 2 ottobre 1940, n. 1406.

In particolare, l'articolo 12 di tale legge dispone che le soggette Amministrazioni sono autorizzate ad alienare immobili a trattativa privata ai Comuni, alle Province ed agli altri Corpi morali (tra i quali va annoverata la Provincia romana dei Carme-

litani, giuridicamente riconosciuta con decreto del 17 aprile 1931 soltanto fino al limite di valore di lire 250.000, che, per l'aggiornamento disposto dalla legge 10 dicembre 1953, n. 936, è rapportato a lire 15 milioni.

Conseguentemente, poichè il valore dell'area che il Fondo di beneficenza intende cedere alla Provincia romana dei Carmelitani ammonta a lire 28.200.000 l'autorizzazione alla vendita dovrà essere disposta con provvedimento di legge.

A tal fine è rivolto l'unico disegno di legge che si sottopone all'esame delle Camere legislative.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Il Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma è autorizzato ad alienare alla Provincia romana dell'Ordine dei Carmelitani della Antica Osservanza, con sede in Roma, un'area di metri quadrati 470 attigua alla chiesa parrocchiale di San Martino ai Monti in Roma, con ingresso dal viale del Monte Oppio, periziata per lire 28.200.000; e ad accettare quale corrispettivo, un fabbricato, del valore di lire 42 milioni, che dovrà essere costruito dallo stesso Ente religioso su area di proprietà del Fondo di beneficenza.

## Art. 2.

Il Ministro dell'interno provvederà con proprio decreto all'approvazione del relativo contratto.